

Comune di Aidone
 Regione Siciliana
 Libero Consorzio Comunale di Enna
DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N. 115 DEL 26 MAR 2020 immediatamente esecutiva: SÌ NO

OGGETTO: PROSECUZIONE RICOVERO DI SOGGETTI DISABILI PSICHICI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - ANNO 2026 - ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE AREA SERVIZI AL CITTADINO PER LA STIPULA DELLE CONVENZIONI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME.

L'anno duemilaventisei, il giorno 26 del mese di MARZO alle ore 16.30 e seguenti nella sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.
 All'appello risultano:

			Presenti	Assenti	Firme
1	SINDACO	Raccuglia Annamaria	X		<i>[Signature]</i>
2	VICE SINDACO	Mirabella Alessandra	X		<i>[Signature]</i>
3	ASSESSORE	Cultreri Guglielmo	X		<i>[Signature]</i>
4	ASSESSORE	Catalano Giuseppe		X	
5	ASSESSORE	Gangi Silvia	X		<i>[Signature]</i>
		Totale	4	1	

- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Annabel Sotera
- Partecipa, in sostituzione del Segretario Generale, il Vice - Segr.
- Assume la Presidenza il Sindaco Annamaria Raccuglia
- Assume la Presidenza il Vice- Sindaco Mirabella Alessandra atteso che il Sindaco per motivi istituzionali si allontana constatato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, munita del parere previsto dalla legge, ed esaminate le motivazioni poste a supporto della stessa;
 VISTO l'ordinamento degli Enti Locali in Sicilia;
 VISTA la normativa in materia;
 RITENUTO di dover provvedere in merito;
 Con votazione unanime favorevole espressa nei modi di legge.

DELIBERA

1. di approvare integralmente la proposta allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, corredata del parere su di essa espresso.
2. di dichiarare il presente atto I.E.
3. di comunicare la presente ai capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione sul sito istituzionale.

L'Assessore Anziano
Alm. ...

Il Presidente
Raffaele ...

Il Segretario Comunale
Abdel Sateo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune dal _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale, vista la relazione del Messo Comunale, certifica che il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune dal _____¹, senza opposizioni o reclami.

Il Segretario Comunale


ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 06/05/2026

essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (Art. 12, c.2, L.R. 44/91).

essendo trascorsi 10 gg. dal _____, data di inizio pubblicazione (Art. 12, c.1, L.R. 44/91).

essendo trascorsi _____ gg. dall'inizio della pubblicazione senza opposizioni o reclami.



Il Segretario Comunale

Abdel Sateo

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li _____

Il Funzionario Comunale

¹ 15 gg. per quelli ordinari; 60 gg. per lo schema del programma triennale delle opere pubbliche.



Comune di Aidone
Regione Siciliana
Libero Consorzio Comunale di Enna

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Proposta N° _____ del _____

Ufficio proponente: AREA SERVIZI AL CITTADINO

Responsabile Area: Dott. ssa Demetra Di Dio Ciantia

Il Proponente: il Sindaco

OGGETTO: Prosecuzione ricovero di soggetti disabili psichici presso strutture residenziali –
Approvazione schema di convenzione – Anno 2026 – Atto di indirizzo al
Responsabile Area Servizi al Cittadino per la stipula delle convenzioni, impegno e
liquidazione delle somme.

Data: 05/05/2025


Il Responsabile dell'Area
Dott.ssa Demetra Di Dio Ciantia

L'ASSESSORE AL RAMO

Approvata nella seduta del: 06/05/2026 Immediatamente esecutiva: SI NO

Il Sindaco

Roccapelle D'Amico



Il Segretario Comunale

Abel Satece

PREMESSO CHE ai sensi degli artt. 16, 17, 20 e 23 della L.R. n. 22/1986 è attribuita ai Comuni la competenza in materia di assistenza ai soggetti affetti da disabilità psichica, ivi compreso il ricovero presso strutture residenziali, da attuarsi mediante gestione diretta ovvero mediante convenzioni con enti iscritti all'Albo regionale;

CONSIDERATO CHE il servizio rientra tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali e costituisce intervento obbligatorio e indifferibile e nello specifico l'assistenza ai soggetti disabili psichici rappresenta un servizio essenziale ed obbligatorio, finalizzato alla tutela della dignità della persona e alla continuità dei percorsi terapeutico-riabilitativi;

DATO ATTO CHE questo Ente, non disponendo di strutture proprie, provvede all'erogazione del servizio mediante affidamento a cooperative sociali e enti del terzo settore regolarmente autorizzati e accreditati;

RILEVATO CHE con precedenti deliberazioni e determinazioni è stata già disposta la prosecuzione dei ricoveri per l'anno 2025 in favore di diversi soggetti disabili psichici residenti nel Comune di Aidone, presso strutture gestite da cooperative sociali;

CONSIDERATO CHE

- con note trasmesse al Dipartimento di Salute Mentale dell'ASP di Enna è stata richiesta la valutazione in merito al prosieguo dei percorsi terapeutici;

- l'ASP ha confermato la necessità della permanenza degli utenti nelle strutture residenziali, ritenendo tali percorsi indispensabili sotto il profilo sanitario e riabilitativo

PRESO ATTO che, nonostante il riconoscimento della necessità del ricovero, l'ASP di Enna ha comunicato la sospensione della propria compartecipazione economica, richiamando la nota regionale prot. n. 18421/2019;

PRECISATO che dalla normativa vigente e dalle circolari regionali (in particolare circolare Assessorato Salute 25/10/2018) non emerge alcuna esplicita esclusione dell'obbligo di compartecipazione da parte delle ASP, ma al contrario viene ribadita la ripartizione della spesa tra Comune, ASP e utente;

CONSIDERATO PERTANTO che il Comune, pur non condividendo l'interpretazione dell'ASP, è comunque tenuto a garantire la continuità del servizio, trattandosi di prestazione essenziale ed indifferibile;

DATO ATTO che, al fine di regolare i rapporti con gli enti gestori, è necessario procedere all'approvazione di uno schema di convenzione, conforme allo schema tipo regionale approvato con D.P. 04/06/1996 n. 158;

CONSIDERATO che la convenzione costituisce atto obbligatorio ai sensi della L.R. n. 22/86 per la gestione dei servizi socio-assistenziali;

RITENUTO opportuno approvare uno schema unico di convenzione valido per tutte le strutture e demandare al Responsabile Area Servizi al Cittadino la stipula con le singole cooperative;

DATO ATTO che il Comune di Aidone è in stato di dissesto finanziario ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000, ai sensi dell'art. 250 TUEL, l'Ente può impegnare esclusivamente spese obbligatorie e nei limiti delle entrate disponibili e ai sensi dell'art. 163 TUEL, l'Ente opera in esercizio provvisorio, potendo sostenere solo spese necessarie ad evitare danni certi e gravi;

CONSIDERATO che il servizio di ricovero è obbligatorio per legge, è indifferibile ed è necessario ad evitare grave pregiudizio sanitario e sociale;

RICHIAMATO il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato 4/2 D.Lgs. 118/2011), secondo cui le spese obbligatorie devono essere impegnate anche in regime di esercizio provvisorio;

RITENUTO di demandare al Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino tutti gli atti gestionali;

ATTESO CHE questo Ente ha provveduto alla richiesta di finanziamento all'Assessorato Regione Sicilia per l'anno 2026 quale supporto allo sforzo finanziario sostenuto da questo Ente, per il pagamento delle rette di ricovero dei disabili;

RITENUTO di avvalersi della facoltà per gli Enti Locali, prevista dal Decreto del 15 aprile 2003 n. 867/S7 art.1, della valutazione delle condizioni economiche dei soggetti richiedenti l'accesso ai servizi residenziali, stante la documentazione della situazione economica acquisita il disabile compartecipa al costo della retta di ricovero;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1. DI APPROVARE** la prosecuzione, per l'anno 2026, del ricovero dei soggetti disabili psichici residenti nel Comune di Aidone presso le strutture residenziali già individuate;
- 2. DI APPROVARE** lo schema di convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 3. DI DARE ATTO** che l'Allegato A - Elenco utenti, contenente dati personali e sensibili, è redatto nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- 4. DI PRECISARE** che la versione integrale dell'Allegato A, contenente i dati identificativi completi degli utenti, è conservata agli atti dell'Area Servizi al Cittadino e non viene pubblicata, mentre alla presente deliberazione è allegata una versione con dati anonimizzati.”
- 5. DI PRECISARE** che l'elenco potrà essere aggiornato con successivi provvedimenti del Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino in caso di variazioni, nuovi inserimenti o dimissioni, senza necessità di ulteriore deliberazione.”

6. **DI DEMANDARE** al Responsabile dell' Area Servizi al Cittadino la stipula delle convenzioni con le cooperative sociali, l'assunzione degli impegni di spesa nei limiti delle risorse disponibili e la gestione amministrativa del servizio;
7. **DI DARE ATTO** che la spesa è obbligatoria ed indifferibile e rientra tra quelle consentite agli enti in dissesto;
8. **DI DEMANDARE** al Responsabile la liquidazione delle somme a favore delle strutture, previa verifica del servizio e ricezione delle fatture;
9. **DI PRECISARE** che la quota ASP sarà liquidata solo a seguito dell'effettivo trasferimento pertanto l'Ente si riserva azioni di recupero;
10. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo.



Il Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino
Dott. ssa Demetra Di Dio Ciantia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

CONSTATATA la corrispondenza a norme, leggi, regolamenti o altre fonti attinenti alla materia specifica, e che disciplinano, in concreto, la fattispecie prevista dalla presente proposta di deliberazione;
VERIFICATA la completezza dell'istruttoria;

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della L.R. 48/91, come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, si esprime parere:

Favorevole

in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì, 05/05/2026



Il Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino

Si dà atto che la superiore proposta non comporta, né direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere di regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in un atto inutile.

Addì, _____

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della L.R. 48/91, come modificato dalla L.R. 30/2000, si esprime parere:

Favorevole

in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì, 05/05/2026



Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.55, comma 5°, della L.R. 48/1991, si attesta la copertura finanziaria della spesa occorrente:

Somma da impegnare Euro _____ Competenza

Addì, _____

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria



Comune di Aidone
Regione Siciliana
Libero Consorzio Comunale di Enna

ALLEGATO A

ELENCO SOGGETTI DISABILI PSICHICI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI

N. Iniziali Utente	Struttura	Ente Gestore	Sede
1 B.S.	Gruppo Appartamento	ALISEA Soc. Coop. Sociale	Caltagirone
2 C.F.	Comunità Alloggio	ALISEA Soc. Coop. Sociale	Piazza Armerina
3 D.B.F.	Comunità Alloggio	ALISEA Soc. Coop. Sociale	Piazza Armerina
4 D.B.G.	Gruppo Appartamento	ALISEA Soc. Coop. Sociale	Caltagirone
5 D.G.F.	Comunità Alloggio	ALISEA Soc. Coop. Sociale	Piazza Armerina
6 G.G.	Comunità Alloggio	ALISEA Soc. Coop. Sociale	Caltagirone
7 G.L.	Comunità Alloggio	Associazione NOEMA Onlus	Aci S. Antonio
8 H.F.	Comunità Alloggio	ALISEA Soc. Coop. Sociale	Licodia Eubea
9 L.V.	Gruppo Appartamento	ALISEA Soc. Coop. Sociale	Caltagirone
10 P.F.	Comunità Alloggio	Coop. PHILIA	Canicattì
11 S.N.	Comunità Alloggio	ALISEA Soc. Coop. Sociale	Piazza Armerina

COMUNE DI AIDONE (EN)

SCHEMA CONVENZIONE PER GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI

Il giorno _____ del mese di _____ 2026, nei locali municipali tra l'Amministrazione comunale di Aidone (EN), legalmente rappresentata dalla Dott.ssa Demetra Di Dio Ciantia nominata per la carica dal Sindaco con determina n° _____

e

Il _____ nata a _____ il _____ nella qualità di legale rappresentante della Soc. Coop. Soc. _____, con sede a _____, iscritto all'albo regionale ex art. 26, legge regionale n. 22/86 giusto provvedimento del competente Assessorato regionale enti locali decreto n. _____ per svolgere attività assistenziale in favore di disabili psichici nella tipologia Comunità alloggio con una capacità ricettiva di n. _____ posti letto.

PREMESSO

- che l'Amministrazione comunale di Aidone (EN) in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti dei cittadini con disagio psichico e/o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, la risocializzazione e il reinserimento sociale degli ospiti;
- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore dei disabili psichici in alternativa alla gestione diretta sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed a una migliore qualità del servizio,
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c) della legge regionale n. 22/86, nella legge regionale n. 142/90, capo VIII, e nella legge regionale n. 43/91, art. 1, comma 1° lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto,
- che il predetto Ente Società Cooperativa Sociale si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico- amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificatamente qualificato così come appresso indicato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto ed utenza

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente dall'Ente Società Cooperativa Sociale per la gestione della comunità alloggio sita a ----- inviati dall'Ufficio del servizio sociale comunale su segnalazione scritta dei Dipartimenti di salute mentale competenti per territorio della Azienda A.S.P..

L'Ente si impegna ad accogliere e assistere i soggetti affidati dall'Amministrazione Comunale.

In nessun caso il Comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse dall'Ente senza la predetta formale autorizzazione.

L'Ente gestore si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od alloggio di coppie o congiunti.

Art.2

Modalità di ammissione

L'autorizzazione alla ammissione è disposta dall'A.C. a seguito di specifica relazione del Dipartimento di Salute Mentale, previo parere del Servizio sociale comunale. L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva dell'ospitalità, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluyente nell'esercizio successivo.

Art.3

Modalità di dimissione

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del Dipartimento di salute mentale e previa informazione del tutore, ove esista.

A tutela del soggetto, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C., non consente la dimissione dell'assistito con il conseguente diritto dell'istituto a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturandi il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla comunità alloggio.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psichiche del soggetto, allo scopo di consentire all'a.c. sentito il D.S.M. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art.4

Modalità d'intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'ente si impegna a creare all'interno della comunità una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale. Dovranno quindi essere curati:

- la realizzazione, con l'equipe del D.S.M. o il Servizio sociale professionale del comune, del progetto di riabilitazione e reinserimento predisposto per ciascun ospite;
- la riacquisizione di abilità individuali e il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo;
- il potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali;
- il recupero scolastico e la formazione professionale;
- l'inserimento in attività lavorative, anche assistite, favorendo laddove possibile la partecipazione a cooperative sociali con il concorso finanziario dell'a.c. per borse di formazione lavoro, a seconda delle attitudini, delle capacità o delle possibilità di ognuno, mantenendo i contatti con i datori di lavoro;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero;
- il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici e i conoscenti, ove possibile;
- l'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e lo utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e del privato sociale).

L'ente si impegna inoltre, in particolare:

- a mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;
- a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con non più di 3 letti) dotata di servizi igienici, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
- a garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della tavola dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale la comunità deve dotarsi ed esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo;
- a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;
- a garantire prestazioni medico-infermieristiche per gli ospiti, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
- ad assicurare gli ospiti le attività socio-culturali e ricreative in raccordo con le risorse esistenti nel territorio e quant'altro necessario per una serena permanenza in comunità;
- ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
- a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'a.c. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;
- a predisporre linee programmatiche, unitamente al D.S.M. competente per territorio ed al Servizio sociale professionale del Comune, sull'attività da svolgere annualmente;
- a riferire annualmente all'Ufficio di Servizio sociale e al D.S.M. sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative alla presenza in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale;
- a relazionare annualmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
- a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente.

A nessun titolo l'ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art.5

Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore o dipendente il seguente personale, garantendone la professionalità:

- un operatore sociale responsabile con reperibilità nell'arco delle 24 ore, fornito di titolo di assistente sociale conforme alla normativa vigente, ovvero di diploma d'istruzione di secondo grado con attestato di qualificazione professionale rilasciato da enti abilitati;
- due assistenti agli inabili o anziani;
- due infermieri professionali con reperibilità notturna, ove l'Azienda ASP non provveda direttamente a fornire le relative prestazioni;
- due ausiliari, in relazione alla necessità di riacquisizione delle "abilità quotidiane";
- un animatore in convenzione;
- altro personale: eventuali operatori per unità e profili in rapporto convenzionale, in relazione alle specifiche attività, anche integrative.

L'ente gestore dovrà assicurare in rapporto di convenzione la presenza di un assistente sociale ove detto profilo non sia assicurato dal responsabile della comunità, mentre per le funzioni terapeutiche la struttura farà riferimento all'equipe del D.S.M. competente per territorio.

L'ente si impegna a garantire la presenza con turnazione di almeno una unità nelle ore notturne e del personale necessario nelle giornate festive, la supplenza del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio e la sostituzione di quello che, a concorde giudizio delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

L'ente gestore si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria o, in assenza, il C.C.N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'ente deve, a richiesta dell'A.C., fornire apposita documentazione.

L'ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento, particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dall'A.C. in raccordo con il D.S.M. competente per territorio.

Data la natura del servizio l'ente gestore si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione, ai sensi del successivo art. 18.

Art.6

Prescrizioni

La struttura utilizzata dall'Ente gestore deve essere in possesso della certificazione HACCP per garantire la sicurezza sanitaria dei generi alimentari e dei cibi.

L'Ente gestore ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell' A.C.

Art. 7

Fruizione servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili. L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'ente.

Art. 8

Assenza per ricovero in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero. L'ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero. Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

E' facoltà dell'A.C, trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, su proposta del D.S.M. e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione all'ospitalità in comunità alloggio.

Art.9

Continuità del servizio

L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. e a non trasferire i medesimi soggetti in altre strutture senza il preventivo accordo del competente ufficio comunale e del D.S.M. ed il relativo assenso degli ospiti interessati.

Art.10

Volontariato

L'Ente, nello svolgimento delle attività, può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio, ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati, per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta ai compensi come appresso determinate, purché preventivamente autorizzato dall'A.C.

Art.11

Partecipazione dell'utenza

L'A.C. promuove in raccordo con il D.S.M., incontri con l'ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato.

L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentante locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

Art.12

Corrispettivo del servizio

L'A.C. corrisponderà all'ente per ciascun assistito un compenso fisso e una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili corredati da fatture, qualora l'ente sia tenuto, e da idonea documentazione attestante il rispetto dei C.C.L.

L'A.C. si impegna a corrispondere all'ente:

- un compenso fisso mensile determinato annualmente per ogni utente effettivamente ospitato ed autorizzato dal Comune e dall'ASP di € _____ più Iva al 5% per ogni posto ad essa riservato (per oneri fissi del personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali), da liquidare con cadenza mensile;
- una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza determinata annualmente di € _____ più Iva al 5%.

L'ente provvederà al pagamento della quota del 60% di competenza comunale secondo le modalità sopra indicate, mentre si riserva di erogare le somme relative alla quota del 40% di competenza dell'ASP esclusivamente a seguito della ricezione delle medesime somme.

Il suddetto importo sarà aggiornato automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

Art.13

Rimborsi

Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fattura in formato elettronico, ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Unitamente alla documentazione sopracitata occorre presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000 del legale rappresentante dell'Associazione attestante le effettive presenze degli utenti disabili psichici registrate nella struttura in ciascun mese. Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni, trasmette gli opportuni rilievi all'ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro 30 giorni dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete all'Ente la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante per il periodo di ritardo nella misura del prime rate maggiorato di 1 punto.

La liquidazione della fattura elettronica, riscontrata positivamente, avverrà a seguito delle verifiche fiscali e della corrispondenza con il servizio effettivamente prestato.

Il pagamento è subordinato alla verifica ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2008, nr.40 della regolarità della posizione dell'Ente contraente.

E' fatto obbligo all'Ente gestore, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di comunicare per iscritto il conto corrente bancario o postale "dedicato" o un diverso strumento di pagamento purché idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni su cui dovranno essere emessi i relativi mandati di pagamento, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, provvedendo, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di inadempimento da parte dell'Ente all'assolvimento del predetto

obbligo, la presente convenzione è inficiata da nullità assoluta.

Art.14

Integrazione retta

In relazione alle specifiche prestazioni connesse alla tipologia dell'utenza l'A.C. d'intesa con l'Azienda A.S.P. competente, corrisponde un'integrazione al compenso fisso mensile, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo (sanitario e/o assistenziale) connesso alle suddette prestazioni. Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, graverà sul Fondo sanitario nei cui confronti l'A.C. provvederà ad esercitare azione di rivalsa. Analoga azione dovrà essere esercitata per il recupero degli oneri afferenti alle prestazioni infermieristiche, ex art. 5, lett. c) della presente convenzione.

Art. 15

Corrispettivi per ospitalità diurna

Per eventuali ospitalità a carattere diurno di soggetti con disagio psichico, disposte dall'A.C. su segnalazione del D.S.M. competente per territorio al fine di consentire la fruizione delle iniziative promosse dalla comunità e un'attività di supporto al nucleo familiare di appartenenza, verrà corrisposto un compenso pari alla retta giornaliera di mantenimento.

Art. 16

Durata della convenzione

La presente convenzione ha scadenza il 31/12/2026

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, sentito il parere del D.S.M. competente per territorio, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'Ente.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'A.C. ha facoltà di disporre la riduzione dell'utenza o per dimissione o per decesso del disabile, ove non sia possibile procedere, da parte dell'A.C., all'inserimento di nuovi soggetti.

Art. 17

Recesso dalla convenzione

L'A.C. si riserva di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti. Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze alla controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della

controversia.

Art.18

Clausola arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del comune, da un rappresentante dell'Ente contraente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici funzionari in servizio o in quiescenza esperto del settore.

Se la controversia riguarda le modalità d'intervento tecnico-assistenziali il ruolo del presidente sarà rivestito da un operatore qualificato del D.S.M.

Art.19

Validità convenzione

La presente convenzione diventa valida a tutti gli effetti di legge, con la controfirma delle parti interessate. Rimane obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

- Il decreto assessoriale d'iscrizione all'albo regionale sezione inabili/disabili psichici tipologia comunità alloggio in applicazione dell'art. 26, legge regionale n. 22/86;
- L'elenco nominativo degli operatori utilizzati con relativo titolo di studio e curriculum professionale.

Art.20

Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente contraente, se dovute.

Art.21

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del codice civile.

Art. 22

Foro competente

In caso di controversia giudiziale, il foro competente è quello di Enna.

Per l'Ente gestore

Il Presidente

Per il Comune di Aidone

La Dirigente D. Di Dio Ciantia